

**PROTOCOLLO
DI PREVENZIONE, INTERVENTO E CONTRASTO
DEI FENOMENI
DI BULLISMO E CYBERBULLISMO¹**



¹ Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14/02/2022 Con delibera n. 18/22

1. PREMESSA

Il presente Protocollo è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto, viene redatto a norma della legge 20 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Obiettivo di questo Protocollo è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. *Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni (Olweus, 1993).*

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un *comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime (Sharp e Smith, 1995).*

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli "altri" guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l'escalation del bullismo.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale (che si intreccia con le problematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli e indifesi (come i portatori di handicap); inoltre, non si può dire che tali atti siano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta caratterizzavano quasi esclusivamente l'universo maschile.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

IL BULLO

Bullo dominante	<ul style="list-style-type: none">- Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima.- Atteggiamento favorevole verso la violenza.- Scarsa empatia.- Atteggiamenti aggressivi.- Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	<ul style="list-style-type: none">- Bassa autostima- Ansioso.- Poco popolare nel gruppo.- Basso rendimento scolastico.- Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	<ul style="list-style-type: none">- Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato.- Scarso controllo emozionale.- Poco popolare nel gruppo.

LA VITTIMA

Vittima passiva	<ul style="list-style-type: none">- Soggetto passivo.- Calmo - Sensibile - Insicuro.- Contrario alla violenza.- Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	<ul style="list-style-type: none">- Irrequieto- Iperattivo.- Provoca e contrattacca.- Ansioso.- Bassa autostima.- Poco integrato in classe.

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	<ul style="list-style-type: none">- Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	<ul style="list-style-type: none">- Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	<ul style="list-style-type: none">- Ha paura di essere a sua volta vittimizzata.- Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze.- Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti.- È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

FORME DI BULLISMO

1. Prepotenze dirette (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.

2. Prepotenze indirette (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).

3. Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle *mailing list* o nelle *chat-line*; pubblicazione nel *cyberspazio* di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

CYBERBULLISMO

"Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Cfr. Legge 29 maggio 2017 n.71 art.1 comma 2).

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita "**happy slapping**", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto **sexting**), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata **"kick"** (cioè "calcio") e il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali. Purtroppo si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall'umiliazione e dalla vergogna.

Per riassumere, il **cyberbullismo**, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività**: se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- **Anonimato**: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione**: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è **l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale**. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione**: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- **Diffusione della responsabilità**: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti" oppure "Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato".
- **Distorsione delle conseguenze**: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta. **Attribuzione della colpa**: spostarla da sé e addossandola all'altro "ha iniziato lui" "è lei che si è spogliata" ecc.

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

I luoghi del bullismo - Dove si manifesta il bullismo

Al contrario di quanto si possa pensare il bullismo non è un fenomeno che riguarda esclusivamente la scuola, in realtà può manifestarsi in tutti i luoghi di aggregazione, quelli dove bambini e ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo insieme, che sia per svago, religione, sport o altre attività.

Ma altrettanto anche i luoghi di transito o ritrovi temporanei possono dar luogo a episodi di prepotenza, cioè episodi di bullismo occasionale.

La **scuola** risulta essere un luogo privilegiato per l'elevato numero di bambini e ragazzi presenti contemporaneamente nell'edificio e per il lungo tempo che vi trascorrono. Inoltre, per quanto possa sembrare un paradosso, c'è una considerevole presenza di spazi dove la sorveglianza degli adulti risulta ridotta o addirittura assente. Naturalmente i luoghi dove trascorrono la maggior parte del tempo risultano sempre quelli più a rischio.

La **classe**: spesso, nonostante la presenza dell'insegnante, tra i luoghi più a rischio c'è la classe proprio perché il posto dove i bambini trascorrono la maggior parte del tempo. Gli episodi di bullismo possono avvenire nei momenti di assenza o distrazione dell'insegnante. Con insegnanti poco attenti o disinteressati gli atti di prepotenza possono essere frequenti anche in loro presenza. Inoltre le prese in giro, l'emarginazione, l'esclusione, le calunnie, possono essere effettuate in maniera sottile e risultare difficili da individuare anche agli insegnanti più attenti.

Il **cortile o luoghi di ricreazione** sono sicuramente tra i luoghi privilegiati per il bullismo. I bulli ed il branco si muovono indisturbati poiché qui la sorveglianza dell'adulto risulta minima se non addirittura assente. Per questo motivo molti autori suggeriscono di intensificare la sorveglianza anche nei luoghi di ricreazione.

La **mensa**: in molte scuole il pranzo viene consumato in sale apposite, in questi luoghi è facile che bullo e branco riescano a coalizzarsi e a molestare i compagni più deboli. Inoltre a differenza della classe, dove l'insegnante può intervenire e separare bullo e branco, nelle mense in genere non accade e si tende a lasciare che i ragazzi scelgano dove sedersi. Anche in questi luoghi alcuni autori suggeriscono di intensificare la sorveglianza.

I **corridoi o androni**: sono luoghi di passaggio quasi sempre poco controllati da personale adulto. Sono terreni fertili per le prepotenze soprattutto durante le entrate e le uscite o i momenti per andare in bagno.

I **bagni** sono forse il luogo meno controllato della scuola, anche in virtù del fatto che gli adulti tendano ad accedervi il meno possibile in presenza di bambini e ragazzi, per non dare adito a pericolosi equivoci. Spesso le prepotenze nei bagni possono essere a sfondo sessuale e omofobico.

Il **piazzale d'entrata/uscita**: altro luogo privilegiato dai bulli, per la scarsa sorveglianza e la confusione che vi regna.

Luoghi antistanti la scuola: sono terra di nessuno, dove insegnanti, collaboratori scolastici e dirigenti scolastici non hanno giurisdizione. Bambini e ragazzi possono sostarvi all'arrivo e all'uscita, a volte anche per tempi lunghi tali da poter dar luogo a prepotenze. Sono luoghi dove regna l'anarchia e solo genitori attenti e presenti possono effettuare interventi efficaci, anche attraverso la richiesta di intervento delle forze dell'ordine.

Tragitto casa/scuola e scuola/casa: i bambini più paurosi o razionali tendono ad evitare vie percorse dai bulli, ciò non toglie che spesso ci possano essere dei tratti da percorrere obbligatoriamente insieme, anche brevi.

Pulmini, bus: molti alunni per andare a scuola e tornare a casa sono costretti a servirsi dei mezzi di trasporto.

Luoghi di sport: campetti, palestre, piscine etc. Spesso nelle sedi sportive la sana competizione si trasforma in competizione malata, dove ognuno deve dimostrare la propria supremazia, dove vince il più forte, dove il più forte o il più bravo pensa di essere il migliore e questo gli dà ogni diritto sugli altri. Inoltre ci sono luoghi, come ad es. gli spogliatoi, non controllati che sono alla mercé dei prepotenti.

Luoghi di ritrovo: cortile del condominio, piazze, vie, giardinetti, parchi, parchi gioco, sono i luoghi dove bambini e ragazzi giocano da soli, senza sorveglianza, senza adulti, soprattutto adulti competenti. Liti, screzi, prepotenze sono comuni come in tutti i luoghi di aggregazione.

Luoghi attività extrascolastiche: Laboratori scolastici e doposcuola, sia nella scuola che privati. Valgono le stesse dinamiche della scuola, ma con insegnanti diversi, bambini diversi.

La **Rete**, ovvero il **Cyberbullismo**, ultimo nella lista, ma non per importanza. È il presente, ma soprattutto il futuro. Senza interventi su vasta gamma, la rete diventerà sempre di più il luogo dove il fenomeno del bullismo avrà il terreno fertile. Internet, i social, la rete, su PC ma ancor più sui telefonini, sono uno spazio virtuale senza controllo. Il rapporto tra bullo e vittima può essere anche uno a uno, senza testimoni, senza nessuno che prenda le difese della vittima, senza adulti, genitori insegnanti, o educatori, dove l'anarchia la farà da padrona. Le prepotenze sono prevalentemente sociali, verbali e psicologiche, ma possono degenerare. Emarginazione, esclusione, pubblica derisione etc. Il rischio che bambini e ragazzi saranno coinvolti in una giungla virtuale è molto elevato, e al momento le istituzioni, ma gli adulti in generale non stanno facendo niente per mettere delle regole e cercare di arginare i rischi. Inoltre non dimentichiamo che se pur virtuale le prepotenze possono diventare reali nel caso in cui i ragazzi possono incontrarsi o decidere di incontrarsi.

Bullismo nella scuola dell'Infanzia - Troppo spesso sottovalutato

A dispetto di quanto si possa pensare, il bullismo può incominciare già nella scuola dell'infanzia. In realtà la vera prevenzione dovrebbe iniziare proprio da lì, ma spesso sono proprio insegnanti e genitori a sottovalutare il problema liquidandolo come semplici liti tra bambini. Eppure, proprio nella scuola dell'infanzia, basterebbero pochi accorgimenti, che, se anche apparentemente potrebbero sembrare inutili, possono invece dimostrarsi molto rilevanti per la prevenzione nella scuola primaria e in quelle successive.

Non va dimenticato che correggere i comportamenti negativi di un preadolescente è un'impresa ardua, a differenza degli interventi che si possono effettuare con i bambini della scuola dell'infanzia.

Il bullismo nella scuola dell'infanzia è sostanzialmente diverso rispetto alle classi di grado superiore. Innanzitutto risulta più difficile identificare le differenze tra i vari tipi di bulli e vittime, inoltre le tipologie di bullismo sono ridotte: si tratta per lo più di prepotenze e atti di emarginazione. Inoltre non sempre il bullo o la bulla prende di mira la stessa vittima. I maschi tendono più ad atti di prevaricazione attraverso la presa di possesso di oggetti, giocattoli o del territorio: giostrine, posto a sedere, altri luoghi. Le femminucce invece tendono soprattutto ad emarginare, a creare gruppetti e a escludere le altre bambine o qualche bambina in particolare. Naturalmente questo non significa che le femminucce non possano essere violente o i maschi non possano fare gruppo ed escludere gli altri bambini.

Ma anche se il bullismo alla scuola dell'infanzia presenta delle differenze, alcune dinamiche possono essere quelle classiche, come la presenza del capobranco (il bullo o la bulla) ed il branco. Il bullo è a capo del suo gruppetto e dirige i giochi, gli altri eseguono gli ordini e lo spalleggiano. Spesso i gruppetti non durano molto poiché a questa età i rapporti sono ancora fragili e molti gruppetti e amicizie si sfasciano con la stessa rapidità con cui si creano, per poi ricostituirsi.

Uno dei primi segnali è sicuramente la costituzione di un duo o un trio molto affiatato, ma caratterizzato da uno dei bambini che è carismatico e preponderante sugli altri. Prende la quasi totalità delle decisioni, ma soprattutto decide chi può far parte o meno del loro gruppetto. Inoltre già a questa età si possono riscontrare bambini che si comportano da gregari idolatri, bambini che tendono, cioè, a compiacere continuamente il bambino carismatico, soddisfacendo le sue richieste, attuando anche comportamenti negativi, come potrebbe essere il fare la spia, pur di ricevere l'approvazione dell'amichetto carismatico. È molto importante in questa fase prestare attenzione alle dinamiche relazionali che si instaurano tra i bambini; bastano due episodi in cui un bambino strappa un giocattolo dalle mani di un altro bimbo con prepotenza, o di bambine che si uniscono in gruppetti escludendo altre compagne, per incominciare a tenere la situazione sott'occhio e valutare la possibilità di qualche intervento.

Come vedremo in seguito, la separazione bullo – branco, non forzata, ma attraverso attività di gioco; piccoli gruppi stabiliti dagli insegnanti, e soprattutto spiegare ai bambini i comportamenti sbagliati sul nascere e nell'immediato in cui avvengono, possono fare la differenza. Attenzione, spesso di fronte a queste situazioni alcuni "operatori" ritengono che bisogna lasciare i bambini liberi, fargli vivere le proprie esperienze, lasciare che se la sbrighino da soli, così che abbiano occasioni per maturare. Come è stato ampiamente dimostrato dalla maggior parte degli studi a riguardo, il bullismo non ha niente a che

vedere con le zuffe innocue che favoriscono la crescita e la maturazione di un bambino, e quando in classe si verificano episodi tali da innescare un dinamica tipica del bullismo, nessun bambino ne trae vantaggio o matura, ma la situazione tende ad inasprirsi sempre di più, sia per il bullo e il branco, sia per la vittima o i bambini più deboli. Le liti tra bambini, quelle che insegnano a crescere, si distinguono nettamente dal bullismo, innanzitutto sono episodiche e sono accompagnate quasi sempre da: con te non ci gioco più, non ti voglio bene più etc.! Di solito il bisticcio dura poco e i bambini ritornano a giocare tra di loro come prima. Inoltre nei litigi "sani" non ci sono né vinti né vincitori. Nel bullismo, invece, il bullo ne esce vincitore, la vittima sconfitta. Così come l'esclusione non è isolata, ma è continua nel tempo. I gruppetti restano chiusi, così come le prepotenze non sono limitate ad un solo episodio.

Dobbiamo sottolineare che a volte il "bullo" potrebbe ancora non aver preso coscienza delle proprie potenzialità di un leader negativo, si tratta cioè di un bambino carismatico che attira le simpatie degli altri bimbi, senza che per questo sia prepotente o selettivo. Purtroppo però, soprattutto a questa età, la linea di demarcazione tra la correttezza e la scorrettezza è sottile e fragile. Il bambino carismatico, che ha un forte ascendente sui compagni, a lungo andare potrebbe rendersi conto di poter gestire gli altri a suo piacimento. La presa di coscienza di avere potere sugli altri, vedere che gli altri sono sempre disponibili ad ascoltarlo, a soddisfare le sue richieste, anche quelle meno morali, può innescare un meccanismo critico, dove un bambino, di norma buono, si trasforma in un leader negativo, in un bambino viziato che pretende vengano soddisfatte tutte le sue pretese, anche a costo di utilizzare mezzi scorretti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le loro manifestazioni, così come previsto da:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "*Statuto delle studentesse e degli studenti*";
- Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 7;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06 sulla partecipazione studentesca;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "*Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*";
- "*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*", MIUR, Aprile 2015;
- "*Nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*", MIUR, Ottobre 2017;
- "*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*", MI, Marzo 2021;
- Artt. del Codice Penale nn. 581 (percosse) - 582 (lesione personale) - 595 (diffamazione) - 610 (violenza privata) - 612 (minaccia) - 635 (danneggiamento);
- Artt. del Codice Civile nn. 2043 (risarcimento per il fatto illecito) - 2047 (danno cagionato all'incapace) - 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

La **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" introduce le seguenti principali novità:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

3. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'art.28 della Costituzione Italiana recita che "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*" Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo", MI, Marzo 2021, che introducono strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo:

- progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
- formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA <https://www.piattaformaelisa.it/> (e-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);
- indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione;
- invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;

- protocollo d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza;
- raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
- evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;
- appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.

Nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, Ottobre 2017;

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (SaferInternet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuoviruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

3.1 - RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenziano le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;
- organizzano attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informano gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; o sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

4. RICONOSCIMENTO, INTERVENTO, SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti qualificabili come forme di bullismo e cyberbullismo, opportunamente accertati, saranno considerati infrazioni gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. In linea con una prospettiva di intervento di carattere educativo, saranno privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Nei casi più gravi potranno essere attivate le procedure contenute nella L. 71/2017 che prevede la formale segnalazione alle Forze di Polizia.

- Chiunque (alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, ecc.) venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo deve effettuare una relazione dettagliata sull'accaduto (di regola in forma scritta), da far pervenire alla dirigenza scolastica. Il docente deve inoltre annotare sul registro di classe quanto accaduto. In base alla gravità della condotta, il Consiglio di Classe valuterà i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti dello studente/i, cercando di coinvolgere, ovviamente, anche la famiglia/e dello stesso/i.
- ➤ "Salvo che il fatto costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo." (art. 5 comma 1 L.71/2017).
- ➤ La scuola, qualora rilevi una situazione socio-educativa problematica, convoca i genitori, dà loro informazioni sulle risorse territoriali a cui possono rivolgersi ed eventualmente comunica la segnalazione che intende effettuare ai Servizi Territoriali.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto.

Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

Dall'altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo. Se presente e se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.

4.1 - PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (operatori scolastici, sia personale docente che amministrativo) hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: **Dirigente Scolastico e Docenti** del Consiglio di Classe
Altri soggetti coinvolti: **Referente di plesso/Referente Cyberbullismo/Psicologo** della Scuola.

- Riportare l'accaduto sul registro di classe
- Comunicazione del fatto al Dirigente scolastico corredata da relazione dettagliata.
- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità. Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetto responsabile: **Dirigente Scolastico e Docenti** del Consiglio di Classe
Altri soggetti coinvolti: **Referente Cyberbullismo/Psicologo** della Scuola.

- I **fatti** sono **confermati**; esistono prove oggettive.

Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.

- I **fatti non** sono **configurabili** come bullismo/cyberbullismo:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3ª Fase: azioni e provvedimenti

Se i **fatti** sono **confermati**:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e

- analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); in questa fase è importante evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
 - Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia); eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su). Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
 - Valutazione di un intervento personalizzato
→obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

La natura delle azioni da intraprendere, sia di tipo educativo, sia di tipo sanzionatorio, viene determinata nell'ambito del Consiglio di Classe. In ogni caso si darà la priorità a interventi di supporto alla vittima e volti alla ricostruzione di un clima di serenità nel contesto in cui si è verificato il fenomeno; in questo senso si favoriranno, ad esempio, azioni di "riparazione" nei confronti delle vittime da parte degli alunni protagonisti di atti di prepotenza.

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del contesto gruppale. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il [cyber]bullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

SANZIONI DISCIPLINARI per la VIOLAZIONE delle NORME sull'utilizzo DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI
L'alunno utilizza il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (senza l'autorizzazione del docente)	Ritiro temporaneo del cellulare Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Docente Dirigente scolastico
L'alunno effettua foto, riprese audio, video	Ritiro temporaneo del cellulare e Ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione alla famiglia Allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica da 1 a più giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi)	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Ammonizione scritta sul registro di classe Ritiro temporaneo del cellulare Intervento del Dirigente scolastico e convocazione delle parti coinvolte; Provvedimento disciplinare adottato in base alla gravità dei fatti denuncia alle autorità competenti	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe Referente bullismo e cyberbullismo Autorità competenti

4.2 - ATTIVITA E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

In seguito alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”* e le successive Linee guida del MIUR (ottobre 2017), aggiornate nel 2021 (M.I., reg. decreti R.18 del 13/01/2021), la Scuola ha ritenuto opportuno istituire una Commissione antibullismo composta da alcuni docenti dell'Istituto e dal Prof. Referente della scuola su questa tematica.

L'Istituto ha attivato iniziative formative tese a stimolare il senso di appartenenza al gruppo e a promuovere la libera espressione individuale, sviluppando il senso morale e di responsabilità anche al fine di ridurre potenziali situazioni di prevaricazione e prepotenza. L'Istituto promuove iniziative di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, sulla comunicazione non ostile e sulla cittadinanza digitale consapevole, anche attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti agli studenti da parte dei servizi socio-educativi territoriali, delle Forze dell'Ordine oppure attraverso attività di peer education.

Le attività della scuola riguardano tre ambiti:

- 1. Attività di prevenzione**
- 2. Collaborazione con istituzioni e associazioni**
- 3. Intervento in presenza di casi di bullismo o cyberbullismo**

1. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Interventi di prevenzione rivolti ai docenti e al personale ATA

- programmare attività di formazione e sensibilizzazione dei docenti e del personale ATA sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- informare tutti i docenti e il personale ATA sulle modalità di intervento definite dall'Istituto in presenza di casi accertati di bullismo.

Interventi di prevenzione rivolti agli studenti

- promuovere nella pratica didattica strategie che sviluppino la capacità di lavorare in gruppo (ad es. apprendimento cooperativo, tutoraggio tra pari);
- promuovere, nell'attività curricolare, l'acquisizione delle "competenze per la vita" (capacità decisionale, capacità di soluzione dei problemi, empatia, autocoscienza, gestione delle emozioni e dello stress, pensiero critico, pensiero creativo, capacità di relazione, autoconsapevolezza);
- organizzare momenti specifici di informazione e sensibilizzazione degli studenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sull'importanza del ruolo degli "spettatori", anche aderendo a progetti e iniziative proposte da enti terzi;
- mettere a disposizione degli alunni uno sportello di ascolto psicologico e pedagogico.

Interventi di prevenzione rivolti alle famiglie

- favorire un clima di reciproca fiducia e il mantenimento di un dialogo costante tra la scuola e la famiglia;
- programmare momenti di informazione/sensibilizzazione delle famiglie sul tema

- del bullismo e del cyberbullismo.
- mettere a disposizione delle famiglie uno sportello di ascolto psicologico e pedagogico.

2. COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Collaborare in modo continuativo con le Istituzioni del territorio a vario titolo coinvolte nella tutela dei minori. La collaborazione si concretizza sia in azioni di prevenzione e di intervento (interventi di esperti in classe, attività di formazione per i docenti e le famiglie, ecc.), sia nella eventuale presa in carico e nel contrasto dei casi.

3. INTERVENTO IN PRESENZA DI CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Intervenire in situazioni di cyberbullismo non è mai semplice: spesso si pensa di non sapere esattamente cosa fare e si ha timore di essere inadeguati. Per tale motivo la scuola si impegna ad individuare due strumenti che potranno agevolare l'intera comunità scolastica:

1. nel decidere come intervenire;
2. nel tenere traccia di ciò che è avvenuto rispetto ai comportamenti degli alunni online e di come è stato gestito il problema.

L'obiettivo a lungo termine, che come comunità scolastica ci diamo, è quello di creare una memoria condivisa non solo di ciò che accade nella scuola rispetto al web, ma anche di strutturare una fonte esemplificativa che possa orientare sempre più e sempre meglio le azioni di contrasto ad episodi che, nel tempo, potrebbero ripetersi.

Per una efficace gestione dei casi la scuola si riserva di utilizzare lo schema messo a disposizione sul sito www.generazioniconnesse.it (Allegato n.1).

Per poter tenere traccia di ciò che è avvenuto rispetto ai comportamenti degli alunni online e di come è stato gestito il problema, la scuola si riserva di utilizzare il "Diario di Bordo" messo a disposizione sul sito www.generazioniconnesse.it (Allegato n.2).

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Pennetta A.L. (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 84.

Olweus D., *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, 1993

Sharp e Smith, *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*, 1995.
<http://www.criaf.it/index.html>

Buccoliero E., Maggi M., *Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete*, FrancoAngeli, 2017

Buccoliero E., Maggi M., *Il bullismo nella scuola primaria. Manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori*, FrancoAngeli, 2008

ALTRI SITI UTILI

➤ **Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole**

<http://paroleostili.com/>

➤ **Educazione civica digitale**

<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>

➤ **Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**

<http://www.stopalbullismo.it/risorse.html>

http://www.poliziadistato.it/articolo/232-Bullismo_consigli_su_come_difendersi

➤ **Tutela dei minori e segnalazioni**

<http://www.azzurro.it/>

<http://www.stop-it.it/>

<http://www.moige.it/>

<http://www.educabimbi.it/>

➤ **Prevenzione del disagio giovanile**

<http://www.cuoreparole.org/>

Cosa fare in caso di... cyberbullismo?

CASO B (EVIDENZA) - Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo

Se hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in ogni momento una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96 - Operativo h 24

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE

1. Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di intervento.
2. Avvisa il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno.
3. Richiedi la consulenza dello psicologo/a scolastico a supporto della gestione della situazione, in base alla gravità
4. Dialoga con i colleghi/e: confrontati, condividendo le tue informazioni e strategie.
5. Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a, su quanto accade e condividete informazioni e strategie.
6. Informa i genitori di ragazzi/e **infra** quattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta, al garante della Privacy)
7. **Valuta come coinvolgere** gli operatori scolastici su quanto sta accadendo.

A seconda della situazione e delle valutazioni operate con referente, dirigente e genitori, segnala alla **Polizia Postale**: a) contenuto ; b) modalità di diffusione

Se è opportuno, richiedi un sostegno ai servizi territoriali o ad altre Autorità competenti (soprattutto se il cyberbullismo non si limita alla scuola).

Promuovi per l'intera comunità scolastica percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online

CLASSE/I DA COINVOLGERE

1. Capire il livello di diffusione dell'episodio a livello di Istituto e parla della necessità di **non diffondere** ulteriormente online i materiali.
2. **Dialoga** (con la classe - 1): Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni coinvolti). Suggestisci di **chiedere aiuto** per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale in modo da facilitare l'elaborazione della situazione.
3. **Dialoga** (con la classe - 2): a seconda della situazione trova il modo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni, rispetto al loro ruolo, anche di spettatori, nella situazione.

Tieni traccia di quanto successo e delle azioni intraprese: **compila il diario di bordo**

Cosa fare in caso di... cyberbullismo?

CASO A (SOSPETTO) - Il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE

- Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di intervento.
- Valuta se è il caso di avvisare il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.
- Dialoga con i colleghi/e: confrontati, condividendo le tue preoccupazioni.
- Raccogli le informazioni, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade
- Capire il livello di diffusione dell'episodio a livello di Istituto.

CLASSE/ DA COINVOLGERE

Dialoga con la classe: Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni che sospetti coinvolti). Suggestisci di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale (suggerimenti utili nel corso 1)

Se ancora non ci sono evidenze, previeni:

lavora con la classe sul clima: Proponi attività in classe sull'empatia e sul riconoscimento delle emozioni (proprie e altrui)

Informa gli alunni su ciò che dice la **legge italiana** sul cyberbullismo

Continua a monitorare la situazione

Se hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

Promuovi per l'intera comunità scolastica percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online

Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online

Riepilogo casi							
Scuola _____				Anno Scolastico _____			
N°	Data	ora	Episodio (riassunto)	Azioni intraprese		Insegnante con cui l'alunno/a si è confidato	Firma
				Cosa?	Da chi?		